



**CONCESSIONE DI SPAZI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI
MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
PRESSO GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI FERRARA**

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

INDICE DEGLI ARTICOLI:

Art. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE	2
Art. 2 – TIPOLOGIA DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI	2
Art. 3 – PRODOTTI DA EROGARE E RELATIVE CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE	3
Art. 4 – CANONI DI CONCESSIONE.....	4
Art. 5 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO.....	4
Art. 6 – UTENZE	5
Art. 7 – PREZZI DEI PRODOTTI EROGATI E REVISIONE.....	5
Art. 8 – MANUTENZIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI	6
Art. 9 – PERSONALE IMPIEGATO – ADEMPIMENTI	6
Art. 10 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO	6
Art. 11 - TERMINI PER LA CONSEGNA E L'INSTALLAZIONE	7
Art. 12 - CAUZIONE ED ASSICURAZIONI.....	7
Art. 13 - SPESE	7
Art. 14 - PENALI	7
Art. 15 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	8
Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO	8
Art. 17 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ' PER LA PROVINCIA	8
Art. 18 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	9
Art. 19 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	9
Art. 20 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY	9

Art. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

La gara ha per oggetto la concessione dei spazi per lo svolgimento del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati mediante distributori automatici, da installare all'interno degli uffici provinciali, come specificato all'art. 2 del presente Disciplinare.

Con la presentazione dell'offerta la ditta si impegna, a richiesta, a fornire prodotti ottenuti e distribuiti nel rispetto dei criteri del "commercio equo e solidale": ad es. prodotti con marchio di garanzia TransFair, prodotti "NON OGM", biologici, salutistici o "senza glutine".

Il contratto ha la **durata di anni 3 (tre)** decorrente dalla formale consegna degli spazi, fatta salva la facoltà per l'Ente di procedere unilateralmente e senza alcun onere a revoca anticipata o a rimodulazione della concessione in conseguenza degli effetti derivanti dalle leggi di riordino delle Amministrazioni Provinciali tra cui la Legge n. 56/2014 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". In particolare si evidenzia la possibilità che, a seguito della suddetta riforma, il numero dei dipendenti e delle sedi provinciali potrà variare in corso di contratto anche in modo significativo.

La ditta aggiudicataria è tenuta a garantire comunque il servizio sino all'individuazione del nuovo contraente nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure della gara.

Al termine del contratto la ditta concessionaria dovrà asportare a proprie cure e spese le proprie attrezzature e provvedere ai necessari ripristini secondo i tempi e le modalità concordati con la Provincia di Ferrara e comunque in modo tale da non arrecare disservizio ai dipendenti della medesima.

Art. 2 – TIPOLOGIA DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

I distributori dovranno:

- essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia;
- essere muniti di marcatura CE ed essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche e alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzioni incendi di cui all'art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 e s.m.i. e a norma del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge;
- rispettare la norma CEI EN 60335 "Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita", riferita all'igiene degli apparecchi e ai pericoli comuni causati agli utenti.

Dovranno inoltre:

- riportare una targhetta con il nominativo del responsabile del servizio;
- riportare il nominativo e la ragione sociale del Concessionario ed il recapito telefonico;
- essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie di prodotti offerti e sul relativo prezzo.

Il Concessionario, prima dell'inizio del servizio, deve mettere a disposizione della Provincia le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti che intende impiegare.

Ogni macchina deve essere in grado di erogare i prodotti con l'inserimento di monete ovvero con sistemi alternativi (tessere, microchip, ecc.), da rilasciare agli interessati anche su cauzione.

La ditta deve fornire per ogni macchina, o gruppo di macchine, adeguato cestino portarifiuti, a richiesta, anche funzionale alla raccolta differenziata.

I distributori dovranno essere installati secondo una delle seguenti tipologie per consentire l'erogazione di:

Tipologia 1: distributore **grande** di bevande calde, minimo 12 alternative di cui:

- Almeno una a base di caffè "prima miscela bar";
- Almeno una a base di caffè decaffeinato;
- Almeno una a base di caffè "equo e solidale";
- Almeno una a base di orzo.

Tipologia 2: distributore **piccolo** di bevande calde, minimo 8 alternative;

Tipologia 3: distributore di bevande fredde in lattina o tetrapak o bottiglie PET, minimo 5 alternative di cui almeno una di acqua minerale naturale e una di acqua minerale frizzante;

Tipologia 4: distributore di alimenti solidi preconfezionati, minimo 8 alternative.
A richiesta il distributore di tipologia 4 dovrà essere in grado di consentire l'erogazione mista di alimenti e bevande, nel rispetto del limite minimo di 8 alternative.

Tipologia 5: distributore di bevande calde a **cialde** di dimensione e tipologia da concordare con la Provincia di Ferrara.

I distributori dovranno essere installati indicativamente nelle quantità e nei luoghi sotto riportati:

EDIFICIO	Utenti	NUMERO MACCHINE PRESENTI al 31/12/2014				
		Tip. 1	Tip. 2	Tip. 3	Tip. 4	Tip 5
Castello Estense	70	1		1	1	
C.so Isonzo 105/a – Ferrara	57		1		1	
C.so Isonzo 26 – Ferrara – Ufficio Tecnico	66	1		1	1	
C.so Isonzo 36 – Ferrara - CED	10					1
C.so Isonzo 36 – Ferrara - Ufficio Energia	12					1
C.so Isonzo 26 – Ferrara –Protocollo/Polizia	15		1		1	
Via Fossato di Mortara 78 – Ferrara	40				1	1
Via Madama 35 - Ferrara - Palazzo Polo	25					1
Viale Cavour 143 - Ferrara - Ex Ersu	50		1		1	
TOTALI	355	2	3	2	6	4

Art. 3 – PRODOTTI DA EROGARE E RELATIVE CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE

Le macchine distributrici dovranno consentire l'erogazione dei prodotti elencati nel presente articolo. L'erogazione dei prodotti dovrà essere garantita per 24 ore su 24.

Le bevande fredde e gli alimenti dovranno essere forniti in contenitori sigillati.

In ogni caso i distributori, secondo le tipologie specificate all'articolo 2, dovranno prevedere l'erogazione dei prodotti di seguito elencati:

- bevande calde;
- bevande fredde;
- alimenti salati, snacks e dolci.

Tali prodotti dovranno avere le caratteristiche minime di seguito indicate, essere di buona qualità e presentare le caratteristiche qualitative previste dalle norme di legge vigenti in materia.

a) BEVANDE CALDE:

- Caffè - dovrà essere almeno di "prima miscela bar" macinato all'istante e con grammatura di gr.7 di caffè cad. erogazione;
- Latte - grammatura minima gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione;
- Cappuccino - almeno gr. 10 di latte in polvere cad. erogazione;
- The - almeno gr. 14 di the in polvere cad. erogazione;
- Cioccolato - almeno gr. 25 di miscela di cioccolato in polvere cad. erogazione;
- Caffè e cappuccino decaffeinato;
- Orzo.

Si possono prevedere anche erogazioni combinate: cappuccino + cioccolato; cioccolato + latte; cioccolato extra-forte, ecc.

b) BEVANDE FREDDE:

- bibite in lattina da cl. 33;

- acqua minerale naturale e frizzante in bottiglia PET da lt. 0,5;
- Succhi di frutta, the e drink-pack in genere da cl. 20.

c) ALIMENTI SOLIDI PRECONFEZIONATI in distributori refrigerati:

- Alimenti salati – snacks, panini, tramezzini confezionati singolarmente;
- Prodotti di pasticceria – brioches, dolci etc. confezionati singolarmente.

La Provincia si riserva di effettuare in contraddittorio con il concessionario eventuali verifiche sulla qualità e grammatura dei prodotti forniti.

Art. 4 – CANONI DI CONCESSIONE

I canoni di concessione, IVA esclusa, posti a base di gara, soggetti ad offerta espressa in percentuale unica di ribasso/rialzo, sono così distinti per tipologia di macchina distributrice così come indicato all'art. 2 del presente disciplinare:

Tipologia 1:	€ 1.490,00 (Euro millequattrocentonovanta/00)
Tipologia 2:	€ 745,00 (Euro settecentoquarantacinque/00)
Tipologia 3:	€ 745,00 (Euro settecentoquarantacinque/00)
Tipologia 4:	€ 745,00 (Euro settecentoquarantacinque/00)
Tipologia 5:	€ 57,00 (Euro cinquantasette/00)

L'importo del canone annuo contrattuale corrisponderà ai suddetti canoni distinti per tipologia ribassati o aumentati della percentuale offerta dalla ditta aggiudicataria e moltiplicati per il numero di macchine effettivamente installate nei vari uffici provinciali.

L'ammontare complessivo del canone dovrà essere pagato dall'affidatario semestralmente in via anticipata, a seguito di emissione della fattura da parte della Provincia, entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dall'inizio di ogni semestre, con previsione di eventuale conguaglio nel semestre successivo in caso di variazione del numero di distributori.

Il versamento del canone avverrà mediante bonifico bancario sul c/c della Provincia di Ferrara acceso presso la Cassa di Risparmio di Ferrara e contrassegnato con il codice IBAN IT67 Z 06155 13015 00000 3204155.

Il concessionario si impegna entro tre giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone semestrale, a trasmettere via fax (0532 299484) all'Ufficio Concessioni della Provincia attestazione dell'avvenuto pagamento.

In caso di ritardo nel pagamento del canone alla ditta saranno applicate le penalità di cui al successivo art. 14 del presente disciplinare.

Art. 5 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

I distributori dovranno essere installati indicativamente nelle quantità e tipologie previste e nei luoghi indicati all'articolo 2 del presente disciplinare.

L'installazione dei distributori dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria concordando con la Provincia gli spazi (di norma quelli in cui attualmente sono già installati distributori automatici) ed evitando il loro posizionamento in prossimità di uscite di sicurezza.

I distributori da installare dovranno consentire l'erogazione di bevande calde, bevande fredde, in lattina, tetrapak o bottiglie PET, acqua minerale (naturale o gassata) in bottiglie PET e di alimenti solidi preconfezionati.

La Provincia si riserva la facoltà, in sede di esecuzione del contratto, di chiedere l'installazione presso le proprie sedi di ulteriori macchine distributrici di bevande e prodotti alimentari e, analogamente, potrà richiedere la rimozione delle apparecchiature che si rendessero non più necessarie o la sostituzione di macchine che risultino palesemente obsolete.

Ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero dei distributori non può comportare oneri a carico della Provincia e comporterà l'adeguamento proporzionale del canone, sulla base dei prezzi offerti dalla Ditta aggiudicataria.

La ditta concessionaria dovrà effettuare a proprie cure e spese l'installazione, gli allacciamenti e gli eventuali spostamenti delle macchine distributrici a regola d'arte e in regola con le vigenti norme nei punti che verranno assegnati, prelevando corrente elettrica e acqua secondo le indicazioni fornite dalla P.O.

Edilizia Scolastica, Fabbricati e Castello.

I distributori dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia di igiene, di sicurezza, antinfortunistiche, ecc.

Dell'installazione dei distributori dovrà essere data comunicazione scritta all'Autorità cui spetta l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 3 del Regolamento approvato con D.P.R. 26/3/1980 n. 327 e copia della stessa dovrà essere consegnata ai competenti uffici di questa Amministrazione.

Art. 6 – UTENZE

La Provincia di Ferrara si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili.

A causa della difficoltà di quantificazione di detti oneri e non ritenendo opportuna e conveniente l'installazione di appositi contatori, per detti oneri non verranno richiesti rimborsi spese, ma si riterranno compensati dal canone posto a carico della ditta aggiudicataria, salvo accertamento di eventuali consumi abnormi.

Si precisa che non sarà in ogni caso consentito l'uso di gas combustibili.

Art. 7 – PREZZI DEI PRODOTTI EROGATI E REVISIONE

La ditta concessionaria dovrà praticare i prezzi per le singole consumazioni come di seguito specificato:

- a) Prezzo unico per il gruppo delle bevande calde in genere
- b) Prezzo unico o differenziato per il gruppo delle bevande fredde
- c) Prezzo unico o differenziato per il gruppo dei prodotti solidi

La ditta aggiudicataria dovrà applicare, per il primo anno di gestione, i prezzi compresi tra i seguenti valori minimi e massimi di ciascuna categoria:

PREZZI	MINIMO	MASSIMO
Bevande calde	0,43	0,60
Bibite in contenitori da cl. 33	0,85	1,00
Acqua minerale naturale e frizzante in bottiglie Pet da lt. 0,5	0,43	0,50
Succhi di frutta, the e drink-pack in genere in contenitori da cl. 20	0,53	0,60
Alimenti salati – dolci e snacks vari	0,43	1,60
Snacks e bibite equo-solidali, biologici, senza glutine, non OGM, salutistici	0,43	1,60
Ulteriori prodotti a richiesta in base al gradimento dell'utenza (es tramezzini, panini, frutta, crackers e formaggi, ecc.)	0,40	2,00

Si intende che il prezzo di ciascun prodotto appartenente alle suindicate categorie dovrà essere compreso entro i suddetti valori minimi e massimi.

Tali prezzi dovranno intendersi comprensivi di tutte le spese da sostenere (ammortamento e manutenzione impianti, costo materie prime, costi del personale, costi di trasferimento, spese generali, ecc.).

I prezzi relativi ai generi erogati dai distributori non potranno essere modificati per un periodo di almeno dodici mesi dall'inizio della concessione. Successivamente essi, con cadenza annuale, potranno essere soggetti ad aggiornamenti sulla base degli aumenti degli indici ISTAT dei prezzi dei beni di consumo per le famiglie di impiegati e operai.

L'applicazione dei nuovi prezzi, conseguenti agli aggiornamenti di cui sopra, sarà in ogni caso subordinata all'autorizzazione da parte dell'Ufficio Concessioni, previa valutazione di congruità della richiesta.

I prezzi dovranno essere esposti sui distributori in modo da consentire una facile lettura.

Lo stesso prodotto dovrà avere il medesimo prezzo in ogni distributore ed in ogni sede.

Le consumazioni effettuate con tessere o microchip, ecc. dovranno beneficiare di uno sconto sul prezzo di vendita.

Art. 8 – MANUTENZIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Il servizio di distribuzione automatica dovrà essere garantito sotto la completa responsabilità della ditta concessionaria, con l'organizzazione dei mezzi e del personale necessario e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Sarà cura della ditta provvedere:

- alla manutenzione ed alla pulizia, sia interna che esterna, delle macchine, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di assicurare il perfetto funzionamento dei distributori mediante **visite minime settimanali (e comunque entro 24 ore dalla richiesta della Provincia)** di personale della ditta medesima;
- alle riparazioni ed ai ripristini conseguenti ad eventuali danni agli immobili e relative pertinenze della Provincia di Ferrara causati dall'installazione e dal funzionamento dei predetti distributori.

In caso di guasti la ditta deve provvedere alla riparazione, a proprie spese, entro 48 (quarantotto) ore dalla richiesta trasmessa, anche a mezzo fax, dal personale provinciale.

Nel caso in cui la riparazione dovesse richiedere un periodo superiore alle 48 (quarantotto) ore la ditta dovrà provvedere, sempre a proprie spese, alla fornitura di una macchina alternativa.

Art. 9 – PERSONALE IMPIEGATO – ADEMPIMENTI

Nell'esecuzione del servizio la ditta concessionaria dovrà avvalersi di personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le funzioni connesse con l'espletamento del servizio oggetto del presente disciplinare.

Prima dell'inizio del servizio la ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare all'Amministrazione appaltante il nominativo del Responsabile del servizio che dovrà rapportarsi con il personale all'uopo indicato dall'Amministrazione appaltante per la gestione del servizio.

Il personale che effettua il rifornimento o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 34 del D.P.R. 327 del 26/03/1980- Regolamento di esecuzione della Legge 30/04/1962, n. 283 e s.m. i.- o normative nazionali e comunitarie – in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Il personale della ditta concessionaria dovrà altresì essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento riportante le generalità del dipendente e la denominazione della ditta di appartenenza. Dovrà altresì vestire in maniera appropriata e rispondente alle prescrizioni normative in materia di disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande.

La ditta concessionaria si impegna ad applicare integralmente a favore dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per le località dove sono eseguite le prestazioni; a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio delle attività, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali e, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici; a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché quelle connesse al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9/4/2008 n. 81.

Art. 10 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

L'affidamento della concessione avverrà mediante procedura aperta, con aggiudicazione al migliore offerente: sarà considerata migliore offerente la ditta che effettuerà la maggiore percentuale unica di rialzo o, in mancanza, la minore percentuale unica di ribasso sui canoni annui posti a base di gara ed indicati all'articolo 4 del presente disciplinare.

Per la presentazione dell'offerta potrà essere utilizzato il modello All. 1 "Schema di Offerta" al presente disciplinare.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

La Provincia potrà, a suo insindacabile giudizio, non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ai sensi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

In caso di parità si procederà ad aggiudicazione mediante sorteggio.

Il responsabile del procedimento potrà richiedere agli offerenti di completare o chiarire la documentazione presentata.

La concessione sarà assegnata, dopo gli adempimenti di legge, con apposita determina dirigenziale.

L'aggiudicazione definitiva è condizionata alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, del Documento Unico di Regolarità Contributiva, nonché dal positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, e sempre che non venga accertato a carico dell'aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrattare. A tal fine l'aggiudicatario dovrà produrre, entro 10 giorni, la documentazione che verrà appositamente richiesta. Qualora l'aggiudicatario non risultasse in possesso dei requisiti dichiarati o ricusasse di produrre la documentazione richiesta, l'Ente si riserva di aggiudicare il servizio al secondo classificato, fatta salva ogni azione civile o penale per l'inadempienza.

Gli offerenti avranno facoltà, esercitabile solo se la gara non sia aggiudicata entro tale termine, di svincolarsi dalla propria offerta decorso un periodo di 180 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.

Si ricordano le responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, di presentazione di documenti falsi o non più rispondenti a verità. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni fornite, la stazione appaltante, oltre alle verifiche rispetto all'aggiudicatario, potrà procedere, a campione, a verifiche d'ufficio per i concorrenti non aggiudicatari.

Art. 11 - TERMINI PER LA CONSEGNA E L'INSTALLAZIONE

L'installazione dei distributori e la messa in funzione deve essere effettuata a cura della ditta aggiudicataria, entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali con decorrenza dalla data di ricevimento di apposita comunicazione scritta.

La collocazione degli apparecchi sarà concordata dalle parti in luoghi facilmente accessibili e in modo tale da non costituire intralcio alle attività degli uffici provinciali.

Art. 12 - CAUZIONE ED ASSICURAZIONI

Il concessionario è tenuto ad adottare, nel corso dell'attività, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni ai locali, agli arredi e alle attrezzature. Si assume pertanto l'esclusiva responsabilità, esonerandone la Provincia, di eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare per fatti derivanti dall'attività intrapresa o dall'inosservanza degli obblighi contrattuali.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente disciplinare, il concessionario s'impegna mantenere operante a proprie spese per tutta la durata della concessione, con primaria impresa di assicurazione, una polizza assicurativa RCT/RCO con un massimale non inferiore a € 500.000,00 che tenga completamente indenne la Provincia per danni arrecati a terzi.

A comprova, il gestore dovrà produrre copia della polizza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla stipula della concessione. Inoltre il gestore ha l'obbligo, sotto pena di decadenza, di presentare alla Provincia di Ferrara – Ufficio Concessioni le ricevute di pagamento dei premi relativi ai rinnovi annuali per tutta la durata della gestione.

Art. 13 - SPESE

Sono a carico del concessionario tutte le spese di trasporto, consegna, installazione ed eventuali spostamenti delle macchine.

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente disciplinare, quali spese di bollo, diritti di segreteria e di copia.

Art. 14 - PENALI

In caso di aggiudicazione il concessionario dovrà garantire l'installazione dei distributori entro il termine stabilito dall'art. 11 del presente disciplinare. In caso di ritardo non imputabile all'Ente appaltante o a cause di forza maggiore verrà applicata una penalità pari all'1% dell'importo del canone annuo (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10%.

In caso di **ritardo nella fornitura** superiore a 10 (dieci) giorni la Provincia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento dello stesso alla ditta individuata come seconda migliore offerente.

In caso di **ritardo nel pagamento del canone** fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni, alla ditta sarà applicata la penalità di cui al primo comma del presente articolo. In caso di ritardo nel pagamento del canone superiore a 10 (dieci) giorni la Provincia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e

all'affidamento dello stesso alla ditta individuata come seconda migliore offerente, salva ogni azione risarcitoria.

Le penali verranno conteggiate come onere a carico della ditta al momento della quantificazione del canone riferito al semestre successivo a quello in cui si è verificato l'inadempimento.

Art. 15 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Costituiscono motivo di revoca anticipata e di decadenza della concessione, le seguenti circostanze:

- 1) non conseguire o perdere la disponibilità delle autorizzazioni necessarie alla attività;
- 2) non assicurare i servizi previsti o svolgere attività diverse da quelle previste nel disciplinare senza consenso scritto della Provincia di Ferrara;
- 3) non assicurare gli emolumenti e le assicurazioni sociali ai dipendenti o comunque la mancata osservanza delle normative riguardanti la tutela dei lavoratori debitamente accertati;
- 4) non provvedere al pagamento del canone di cui all'art. 4 nei termini stabiliti per una intera annualità;
- 5) la sospensione ingiustificata o non autorizzata dell'attività per un periodo superiore a 5 giorni, consecutivi, salvo giustificati motivi ritenuti tali dalla Provincia di Ferrara e salva l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare;
- 6) gravi o reiterate violazioni delle norme igienico-sanitarie debitamente accertate dalle competenti autorità;
- 7) gravi infrazioni delle norme fiscali e tributarie nonché di quelle previdenziali e assicurative relative ai dipendenti, debitamente accertate dalle competenti autorità;
- 8) a seguito di ripetuti controlli a campione la qualità/quantità dei prodotti e/o del servizio risultino non conformi alle caratteristiche prescritte dal presente disciplinare;
- 9) la ditta non intenda sottostare alle penalità poste dall'art. 14.

La Provincia di Ferrara notificherà al concessionario con lettera raccomandata l'inadempimento contestato e dichiarerà la decadenza della concessione.

La Provincia, prima di dichiarare la decadenza, nei casi opportuni si riserva la facoltà di mettere in mora il concessionario assegnandogli un congruo termine per adempiere, e in tal caso il rapporto sarà dichiarato risolto di diritto soltanto qualora non siano tempestivamente e pienamente rimosse le circostanze contestate entro i termini assegnati.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell'Ente al risarcimento di ogni ulteriore danno.

Determinano altresì la decadenza dalla concessione, l'apertura delle procedure di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'art. 186-bis del RD 267/42) e di fallimento, nonché la messa in liquidazione della società gestrice.

In caso di revoca o di decadenza il gestore non potrà pretendere indennizzi di sorta né la restituzione dei canoni versati e non goduti.

Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO

Il concessionario non può cedere ad altri le attività ed i diritti derivanti della concessione di cui al presente disciplinare.

Le mere forniture di beni o di servizi necessari per lo svolgimento dell'attività (ad esempio fornitura di materie prime o servizi di pulizia, di manutenzione) e l'impiego contrattuale di personale autonomo e/o parasubordinato o comunque reso in una delle forme consentite dalle vigenti normative in materia, per lo svolgimento del servizio stesso non costituiscono subappalto.

Art. 17 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER LA PROVINCIA

La ditta è obbligata ad adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale impiegato, nonché per evitare danni a persone e/o cose.

La ditta aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa, a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Provincia e a terzi e/o cose di loro proprietà.

La Provincia è esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del servizio, che gli utenti possono causare, come è altresì esonerata da ogni responsabilità per furto, incendio, atti vandalici.

Valutate le caratteristiche e le modalità della concessione in oggetto i rischi legati ad interferenze non

sono rilevanti e pertanto gli oneri della sicurezza sono da ritenersi pari a zero relativamente all'ordinaria gestione degli spazi concessi.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, la Provincia di Ferrara mette a disposizione delle ditte offerenti, e successivamente dell'aggiudicatario, il Documento di valutazione dei rischi (DVR) in formato digitale relativo ad ogni edificio (la richiesta deve essere effettuata via e-mail al seguente indirizzo: ufficio.contratti@provincia.fe.it) necessario per l'eventuale redazione del DUVRI nel caso di interventi di straordinaria manutenzione previsti al precedente articolo 8.

Art. 18 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il soggetto aggiudicatario è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio sul contenuto di atti e documenti nonché su fatti e notizie di qualunque tipo di cui sia eventualmente venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attività. Il soggetto è tenuto a dare istruzione al proprio personale affinché tutte le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come tali vengano trattate.

In caso di accertata violazione del presente articolo la Provincia di Ferrara si riserva di agire giudizialmente contro i responsabili nelle opportune sedi civili e penali.

Art. 19 - PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, è fatto divieto all'affidatario di assumere a qualsiasi titolo (mediante qualsiasi tipologia contrattuale, di lavoro subordinato o autonomo) o di conferire incarichi a ex dipendenti o ex incaricati della Provincia di Ferrara che negli ultimi tre anni di servizio (o incarico) abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei confronti dell'affidatario medesimo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di detti soggetti con la Provincia di Ferrara. La violazione del divieto comporta la nullità del contratto concluso o dell'incarico conferito e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non componibile bonariamente tra le parti è competente il Foro di Ferrara. E' escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

Art. 21 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L.241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa anche da parte dei partecipanti alla procedura) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.

I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art.7 del citato D.Lgs.

Titolare del trattamento è la Provincia di Ferrara ed il responsabile è il Dirigente Responsabile del Procedimento indicato nel bando di gara.

Per la Provincia di Ferrara

(_____)

Il Concessionario

(_____)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile si approvano specificamente le seguenti clausole del presente disciplinare:

artt. 1 (Oggetto e durata della concessione); 2 (Tipologia dei distributori automatici); 3 (Prodotti da erogare e relativi caratteristiche merceologiche); 4 (Canoni di concessione); 5 (Caratteristiche tecniche del servizio); 7 (Prezzi dei prodotti erogati e revisione); 8 (Manutenzione dei distributori automatici); 9 (Personale impiegato – Adempimenti); 11 (Termini per la consegna e l’installazione); 12 (Cauzione ed assicurazioni); 13 (Spese); 14 (Penali); 15 (Decadenza e revoca della concessione); 16 (Divieto di cessione o subappalto); 18 (Obbligo di riservatezza); 19 (Pantouflage – Revolving Doors); 20 (Controversie e foro competente); 21 (Informativa sulla privacy).

Il Concessionario
(_____)

Il Legale rappresentante della ditta offerente
per accettazione

www.AlboPreterioronline.it